



RE P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

[REDACTED], non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione degli effetti:

- del Decreto Dirigenziale n. [REDACTED]
notificato al ricorrente in data [REDACTED] con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – ha disposto la decadenza del

ricorrente dalla ferma prefissata di un anno nell'Esercito Italiano, contratta il [REDACTED], considerando il servizio prestato fino al [REDACTED] come un servizio di fatto, in quanto il ricorrente avrebbe prodotto una dichiarazione mendace in merito al possesso dell'autorizzazione a montare per sport olimpici, nonché del foglio n. [REDACTED]

con il quale la Direzione Generale per il Personale Militare ha comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento di decadenza dal reclutamento perché carente del requisito previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera d) del relativo bando di concorso indetto con Decreto Dirigenziale n. 187 del 9 settembre 2014 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie Speciale – n. 74 del 23 settembre 2014 per il reclutamento di 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1);

- dell'atto recante prot. n. [REDACTED] con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare ha comunicato al ricorrente il mancato accoglimento della sua domanda di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2017, di 2.030 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell'Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell'Aeronautica Militare (Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie Speciale – n. 22 del 21 marzo 2017) – 1^a immissione Esercito e disposto la sua esclusione dalla procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 2, comma 4 e dell'art. 16, comma 1, lett. b) del bando, con conseguente annullamento della prova di selezione a carattere culturale, logico deduttivo e professionale ed accertamento della lingue inglese finora svolte;

- dell'atto recante prot. n. [REDACTED] notificato in data [REDACTED], con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto ha disposto nei confronti del ricorrente, a seguito della decadenza dalla ferma, ai sensi dell'art. 7, 4° comma, del bando di reclutamento indetto con Decreto Dirigenziale n. 187 del 9

settembre 2014 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie Speciale – n. 74 del 23 settembre 2014 per il reclutamento di 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), l'annullamento dei provvedimenti di ammissione alla prima e seconda rafferma decorrenti rispettivamente il 17 marzo 2016 e dal 17 marzo 2017, disposti con i fogli prot. n. [REDACTED] del

[REDACTED] e prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] riconoscendo quale servizio prestato di fatto dal ricorrente il periodo dal [REDACTED] al [REDACTED];

- dell'art. 7, comma 1, lettera d) e 4^o e 5^o comma, nonché dell'art. 2, comma 4 e dell'art. 16, comma 1, lett. b) del bando di concorso indetto con Decreto Dirigenziale n. 187 del 9 settembre 2014 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie Speciale – n. 74 del 23 settembre 2014 per il reclutamento di 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e dell'art. 1 del Decreto n. 231 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Il Vice Direttore Generale bando di concorso nell'interpretazione resa negli atti impugnati dall'Amministrazione;

- della graduatoria, e del relativo atto di approvazione, relativa al bando di concorso indetto con Decreto Dirigenziale n. [REDACTED] del [REDACTED] emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie Speciale – n. 74 del 23 settembre 2014 per il reclutamento di 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nella parte in cui ha prima inserito il ricorrente tra i candidati giudicati idonei al concorso de quo, per poi dichiararlo decaduto, nonché di ogni altro atto collegato, presupposto o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Premesso che l'odierno ricorrente è decaduto dalla ferma prefissata di un anno nell'Esercito italiano, per aver prodotto, in sede di partecipazione concorsuale, una dichiarazione mendace in merito al possesso dell'autorizzazione a montare per sport olimpici;

Premesso altresì che, in ragione dell'avvenuta decadenza, l'Amministrazione ha poi annullato i provvedimenti di ammissione dell'interessato alla prima e seconda rafferma, disponendo inoltre l'esclusione dello stesso dal concorso per il reclutamento, per l'anno 2017, di 2.030 volontari in ferma prefissata quadriennale;

Considerato che, avverso i provvedimenti suddetti, la parte ha proposto il presente ricorso, lamentandone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto, a fronte della formulazione poco chiara del bando e della dichiarazione erronea resa dall'interessato, relativa non già ad un requisito di partecipazione, bensì ad un titolo di merito, l'Amministrazione avrebbe dovuto, casomai, decurtare il punteggio ottenuto per effetto della stessa;

Ritenuto che, alla luce del consolidato orientamento della Sezione (*ex multis*, sent. n. 8850/2017), le doglianze di parte siano fondate, non potendo ritenersi mendace, ai fini della decadenza, l'indicazione dell'esatto titolo posseduto, fatta in buona fede nella domanda di partecipazione, così che la sua erroneità avrebbe dovuto comportare, nel caso, la sola sottrazione del titolo originariamente riconosciuto e il riposizionamento dell'interessato in graduatoria, in base all'effettivo punteggio spettante;

Ritenuto, infine, che l'illegittimità del provvedimento di decadenza nei termini sopra visti infici, in via derivata, gli atti successivi, adottati in via meramente consequenziale;

Ravvisati giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, in ragione del comportamento fattivo dimostrato dall'Amministrazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati relativi alla disposta decadenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno XXXXXXXXXX

con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Ivo Correale, Consigliere

Paola Patatini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Paola Patatini

IL PRESIDENTE

Carmine Volpe

IL SEGRETARIO

